

## Sfruttamento della prostituzione

Corte di Cassazione Terza Sezione Penale

### **Sentenza 15158/06**

Secondo la Cassazione le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza con il fruitore delle stesse tramite internet assumono il valore di atto di prostituzione e possono configurarsi i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto un guadagno.

Corte di Cassazione Sezione terza

Sentenze nn. 25464/04; 25465/04

### **Prostituzione anche quando si vende sesso virtuale**

Con queste due sentenze la Cassazione ha affermato che anche vendere "sesso virtuale" è sfruttamento della prostituzione. Gestire quindi un sito internet che permette di farlo in videoconferenza non esclude responsabilità penale che scatta per il semplice fatto che il cliente abbia interagito con la prostituta, chiedendole atti sessuali dietro pagamento di un corrispettivo, senza necessità di un vero e proprio contatto fisico. La Cassazione ha precisato che prostituzione significa commercio di prestazioni di natura sessuale, caratterizzato dall'elemento retributivo per il quale non è determinante il contatto.

Corte di Cassazione Sezione terza

Sentenza n. 13039/03; depositata il 21 marzo

### **Lap-dance, se c'è pagamento scatta l'accusa di sfruttamento della prostituzione**

Secondo la Cassazione, a carico dei gestori di club privé, dove le ragazze fanno da intrattenitrici oltre a danzare ricevono soldi dai clienti per spogliarsi, scatta l'accusa di sfruttamento della prostituzione che può portare anche al sequestro del locale. La sentenza si è anche soffermata sul reato di favoreggiamento della permanenza di immigrate clandestine.

Corte di cassazione Sezione terza penale

Sentenza n. 4751/2000

### **Prostituzione, sfruttamento ricevere il compenso in natura**

La Cassazione ha stabilito che commette il reato di sfruttamento della prostituzione anche chi, pur non prendendo i soldi provenienti dall'attività di meretricio, usufruisce gratuitamente dei "favori in natura" delle ragazze come compenso per essere state introdotte in Italia. La Cassazione ha quindi confermato la condanna ad un uomo che aveva clandestinamente accompagnato delle giovani rumene nel loro viaggio clandestino facendosi pagare in natura per il suo servizio di guida.

### **Violenza sulle prostitute**

Corte di Cassazione Sezione terza penale

Sentenza n. 37815/2001

### **Violenza costringere la prostituta a finire il rapporto**

Secondo la Cassazione, è colpevole di violenza sessuale il cliente che, anche dopo aver pagato la prostituta, la costringe a prolungare l'amplesso malgrado il suo rifiuto.

Sito [www.centrostudi.gruppoabele.org](http://www.centrostudi.gruppoabele.org)